

CIRCOLARE N° 14 DEL 27.12.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Istanza di rimborso delle imposte dirette per la deduzione dell'Irap relativa alla quota imponibile di spese per il personale dipendente ed assimilato (al netto delle corrispondenti deduzioni *ex lege*) alla luce del Provvedimento n. 140973 del 17 dicembre 2012

1. Rimborso della maggior Ires/Irpef versata per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa alla quota imponibile del costo del lavoro dipendente ed assimilato

L'art. 2, c. 1, D.l. n. 201/2011 (ossia il cd. Decreto Salva Italia) ha introdotto la deduzione integrale dalla base imponibile delle imposte dirette (Ires ed Irpef) dell'Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti *ex lege* (quali ad esempio la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro o delle spese relative agli apprendisti, ai disabili ed al personale addetto alla ricerca e sviluppo). Più chiaramente è deducibile dalla base imponibile dell'Ires/Irpef la quota dell'Irap sul costo del lavoro dipendente ed assimilato versata nello stesso periodo d'imposta. Tale previsione era originariamente accessibile soltanto a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2012; tuttavia il D.l. n. 16/2012 del 2 marzo 2012 ha esteso la deducibilità anche agli esercizi precedenti, rimandando però l'effettività del rimborso ad un futuro Provvedimento. Quest'ultimo ha trovato emanazione lo scorso 17 dicembre, definendo:

- modello dell'istanza di rimborso e relative istruzioni;
- canale esclusivamente telematico in cui presentare la richiesta;
- programma di trasmissione delle istanze di rimborso.

Diviene fondamentale comprendere quali siano i versamenti "in eccesso" delle imposte dirette di cui domandare il rimborso. In tal senso il Provvedimento stabilisce che l'istanza di rimborso è presentata:

- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (è opportuno precisare che il versamento rilevante è quello del saldo "trascinando" quello dei connessi acconti versati nel periodo d'imposta precedente);

- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.

In base alle scadenze ordinarie si tratta operativamente dei seguenti versamenti Ires:

- saldo ed acconti Ires/Irpef 2011;
- saldo ed acconti Ires/Irpef 2010;
- saldo ed acconti Ires/Irpef 2009;
- saldo ed acconti Ires/Irpef 2007.

Condizione necessaria è, ovviamente, che il contribuente nel corso di tali esercizi abbia sostenuto spese per il personale dipendente ed assimilato di importo positivo al netto delle deduzioni previste ai fini della determinazione della base imponibile Irap. A coloro i quali negli stessi esercizi abbiano già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell'Irap il rimborso spetta:

- a) in misura integrale qualora abbiano sostenuto sia spese per il personale che oneri finanziari;
- b) al netto di detta deduzione forfetaria nella misura in cui abbiano sostenuto esclusivamente spese per il personale.

L'istanza andrà presentata soltanto mediante canale telematico nella formula già sperimentata in passato del "*click day*" secondo scadenze differenziate per:

- territorio di appartenenza del contribuente in funzione del domicilio fiscale (ad esempio il 6 febbraio 2013 ore 13.00 per la Liguria oppure il 24 maggio 2013 alle ore 12.00 per il Comune di Milano);
- natura giuridica del richiedente: persona fisica (si pensi ad un professionista o ad una società di persone) o meno (società di capitali).

La liquidazione del rimborso oltre che dalla verifica della correttezza dei requisiti di accesso è legata anche alle risorse rese disponibili dall'autorità pubblica per ciascun esercizio ed all'ordine di ricezione della domanda.

Per svolgere sia il calcolo del rimborso spettante per tutti i periodi d'imposta che la compilazione e la trasmissione telematica dell'istanza lo Studio percepisce un compenso di 600 euro + 4% di contributo integrativo.

Nell'augurarvi Buone Feste restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani